

Convenzione Quadro

tra

l'Università degli Studi di Trieste

e

l'Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2025 (prot. n. 60006)

e

l'Associazione Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia, in prosieguo denominata anche "Associazione", con sede legale in Trieste, Codice Fiscale 94121910304, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avv. Dania Benedet, nata a Pordenone il 13 maggio 1974, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la PEC amministrativistifvg@pec.it, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Direttivo della Associazione del 11 febbraio 2025

di seguito anche indicati "Parti",

premesso che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione

scientifica e didattica internazionale;

- l'Associazione persegue, tra i propri fini, lo studio e l'approfondimento dei problemi giuridici riguardanti il diritto amministrativo, anche attraverso l'organizzazione di convegni di studio, seminari, dibattiti e la pubblicazione di contributi scientifici, l'organizzazione e lo svolgimento di attività formativa anche nell'ambito dell'attività volta al conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e dal Decreto del Ministro della Giustizia 1 ottobre 2020, n. 163 di modifica del Decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, restando comunque escluso ogni scopo di lucro (art. 2 Statuto Associazione);

- in ordine all'ampissimo spettro delle conoscenze che vengono richieste attualmente agli avvocati aderenti alla Associazione, ai fini del loro aggiornamento e della loro crescita personale e professionale appare prioritario ricorrere alle competenze veicolate in via istituzionale dalle istituzioni universitarie;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Associazione possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- le risorse e le competenze dell'Università e dell'Associazione sono volte sotto molti aspetti a perseguire le medesime finalità e i due enti possono trovare perciò un interesse condiviso nella progettazione e nella realizzazione di programmi comuni volti a favorire percorsi integrati che consentano anche la personalizzazione della formazione, alla realizzazione di un raccordo tra attività di orientamento e formazione professionale con le iniziative finalizzate all'inserimento lavorativo, all'integrazione delle iniziative tra le parti per promuovere l'istruzione e la formazione mediante strumenti quali: orientamento, stage, tirocini, sostegno all'inserimento lavorativo, organizzazione di iniziative scientifiche e culturali di comune interesse,

- Nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere,

avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente Accordo/Regolamento/Convenzione, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica.

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

1.1. Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

2.1. La presente convenzione regola il quadro dei rapporti tra l'Università e l'Associazione relativamente alla progettazione e realizzazione di programmi comuni di ricerca e formazione anche specialistica.

2.2 Le attività svolte di comune accordo sono regolate da singoli accordi attuativi, ai sensi dell'articolo 3, approvati di volta in volta, che possono riguardare quanto indicato di seguito in modo esemplificativo e non esaustivo:

- a) programmi di formazione rivolti ad amministratori pubblici e a dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- b) attività di tirocinio svolta da studenti o neolaureati presso studi legali o amministrazioni;
- c) pre-elaborare programmi integrati per la formazione degli amministratori pubblici e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- d) promuovere e organizzare azioni formative volte a stimolare la cittadinanza attiva;
- e) promuovere e organizzare azioni formative e informative sul funzionamento dell'amministrazione locale;
- f) collaborare all'organizzazione e gestione di percorsi formativi post-laurea, corsi di aggiornamento, corsi di integrazione al curriculum e corsi di formazione specialistica nel rispetto

delle norme di cui in premessa;

g) promuovere l'organizzazione di attività scientifiche, convegni, seminari.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

3.1. Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili all'articolo precedente.

3.2. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti o altre iniziative in ordine ad attività di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

3.3. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze;
- attività di terza missione.

3.4. Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Gli accordi definiranno inoltre il quadro di dettaglio degli oneri ed esborsi derivanti dalla realizzazione dell'attività attuativa da porre a carico di ciascuna delle parti.

3.5. Nell'ambito delle attività sopracitate l'utilizzo di aule o spazi dell'Ateneo da parte della Associazione potrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo.

3.6. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

3.7. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

3.8. Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

3.9. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione Quadro, nel rispetto in ogni caso della disciplina di Ateneo quanto ai risultati dell'attività didattica e di ricerca e senza possibilità che la stessa possa risultare in attività commerciale non consentita dalla legislazione vigente. Resta in ogni caso ferma la titolarità dei diritti morali e patrimoniali dell'autore dello scritto, come previsto dall'art. 10.

3.10. In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime, salvo deroga espressa delle parti.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

4.1. Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

4.2. Per l'Università il Referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel prof. Andrea Crismani, Ordinario di diritto

amministrativo.

4.3. Per l'Associazione il Referente è l'avv. Dania Benedet..

4.4. In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra con un preavviso di trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

5.1. Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso *ad nutum* dalla Convenzione da parte dell'Università.

5.2. Le parti concordano che l'assunzione da parte di un membro di una delle parti come avvocato o consulente legale in questioni legali contro o favore dell'Università non influirà sulla validità o sull'esecuzione del presente accordo, e non costituirà un conflitto di interessi ai sensi del presente accordo. Inoltre, le parti concordano che in caso di coinvolgimento di un membro come avvocato o consulente legale in questioni legali contro o a favore dell'Università, le parti si asterranno dal trattare o discutere materie o tematiche oggetto di contenzioso o consulenza in essere tra l'Università e il membro coinvolto.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

6.1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato o dichiarati tali, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso *ad nutum* dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

7.1. L'Associazione non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università nel rispetto del proprio ordinamento.

7.2. L'Università non si assume le obbligazioni dell'Associazione né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Associazione.

7.3. È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Associazione; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Associazione per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

8.1. Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori, nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione e delle convenzioni attuative di cui all'art. 3, le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

9.1. L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale, nonché per gli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso locali diversi da quelli a disposizione dell'Università.

9.2. La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati/o nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione anche presso i locali dell'Università.

9.3. Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

9.4. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari

e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

10.1. Con riguardo alla produzione degli strumenti didattici di cui all'art. 2, i docenti, ed eventualmente, secondo la normativa vigente, l'Università, qualora si tratti di docenti ad essa afferenti, rimarranno titolari dei diritti ad essi relativi, autorizzando le Parti a servirsene, con il consenso dei relativi titolari, per le proprie esigenze di formazione interna, senza che debba venir corrisposto alcun onere aggiuntivo rispetto a quello eventualmente concordato per lo svolgimento dell'attività didattica.

10.2. In ogni caso, ed in particolare relativamente ad eventuali iniziative editoriali, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

10.3. La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto, per parte dell'Università degli Studi di Trieste, del relativo referente.

Articolo 11 – Pubblicazioni.

11.1. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

11.2. Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

11.3. Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 12 - Uso dei Loghi

12.1. Le parti riconoscono l'importanza dell'identificazione visiva delle rispettive organizzazioni e concordano sui seguenti termini e condizioni relativi all'uso dei loghi:

12.2. Le parti possono utilizzare i loghi delle rispettive organizzazioni in iniziative comuni previamente concordate e autorizzate per promuovere l'obiettivo comune dell'iniziativa.

12.3. L'uso dei loghi delle parti in iniziative comuni richiederà l'autorizzazione preventiva scritta da parte di entrambe le parti coinvolte. L'autorizzazione sarà rilasciata in conformità con le linee guida concordate per l'uso dei loghi.

12.4. Le parti si impegnano a rispettare tutte le linee guida e le specifiche tecniche relative all'uso dei loghi delle rispettive organizzazioni, incluse le dimensioni, i colori e la posizione del logo.

12.5. Le parti concordano che i loghi delle rispettive organizzazioni rimangono di proprietà esclusiva delle rispettive organizzazioni. Nessuna delle parti acquisisce alcun diritto di proprietà sui loghi dell'altra parte.

12.6. Qualora una delle parti richieda la rimozione o la modifica del proprio logo da qualsiasi materiale o iniziativa comune, l'altra parte si impegna a rispettare tale richiesta entro un periodo ragionevole.

12.7. Le parti concordano di monitorare attentamente l'uso dei loghi e di cooperare per garantire il rispetto di questa clausola. Qualora una delle parti ritenga che l'uso dei loghi nell'iniziativa comune sia incoerente con gli accordi, potrà richiedere la revoca dell'autorizzazione all'uso del proprio logo.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

13.1. La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

13.2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

13.3. Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

13.4. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

13.5. In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

13.6 Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al quarto comma.

Articolo 14 - Controversie

14.1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

15.1. Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali,

in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalle circolari applicative.

Articolo 16 – Non discriminazione

16.1. Le parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Articolo 17 – Trattamento dei dati personali

17.1. Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

17.2. Ciascuna Parte riconosce e accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

17.3. Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione “*privacy*” del proprio sito *web*.

Articolo 18 - Spese

18.1. La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

18.2. Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

18.3. Per l’Università l’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

18.4. La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

Il Presidente dell’Associazione degli Avvocati
Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia

-sottoscritto digitalmente -

-sottoscritto digitalmente-

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione di responsabilità) e 14 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste

Il Presidente dell’Associazione degli Avvocati
Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.